

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di svolgere un'analisi comparatistica – tra l'ordinamento italiano-comunitario, da un lato, e l'ordinamento statunitense, dall'altro – con riferimento ad una specifica misura di vigilanza bancaria: il c.d. *banker removal power*, definibile come il potere attribuito all'autorità di vigilanza di rimuovere gli esponenti aziendali delle banche vigilate, lasciando a quest'ultime la designazione dei sostituti secondo le apposite regole statutarie. A tal proposito, la natura *invasiva* di tale strumento di vigilanza risulta giustificata, in quanto soltanto un'efficienza *ottimale* dell'organizzazione societaria – a cominciare dal *top management*, capace di influenzare direttamente il funzionamento dell'impresa – può garantire la tutela degli interessi generali di stabilità finanziaria, fiducia dei depositanti e tutela dei contribuenti¹.

A tal proposito, più in generale, “*il successo economico e duraturo di imprese di beni e servizi, il più delle volte, è in larga parte legato alla qualità delle persone che compongono l'organizzazione e da quanto i valori aziendali ne siano condivisi all'interno*”². Tale concezione di “responsabilità ramificata” degli istituti di credito – secondo cui la sana gestione da parte dei *singoli* esponenti aziendali costituisce un presupposto indispensabile per la stabilità del sistema finanziario *complessivo* – rappresenta la *ratio* dell'attribuzione del potere di *removal* alle autorità di vigilanza, sia nell'ordinamento italiano-comunitario sia nell'ordinamento statunitense.

Nello specifico, il potere di rimozione degli esponenti si configura come mezzo di intervento *ablativo* sull'organigramma dell'istituzione bancaria, determinando dunque un'alterazione *esogena* della relativa compagine aziendale, nella misura in cui siffatto potere ablativo risulta attribuito ad un'Autorità *esterna* alla banca. In tal senso, il potere di rimozione si distingue dall'equivalente potere (ablativo) di revoca degli amministratori di società, il quale invece determina perlopiù un'alterazione *endogena* della compagine societaria, nella misura in cui siffatto potere risulta tendenzialmente attribuito ad organi *interni* alla società medesima (ad eccezione dell'ipotesi della revoca *giudiziale*). Inoltre, rispetto al potere di revoca, il potere di *removal* risulta caratterizzato da maggiore intrusività,

¹ Si veda, a tal proposito, G. BAZOLI, *La banca, un'impresa speciale, Lectio Magistralis*, Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica, Università di Bologna, 23 giugno 2017, secondo cui “*in un mercato aperto e concorrenziale, la tutela degli interessi generali deve necessariamente passare attraverso il successo imprenditoriale, ossia richiede la massima efficienza e redditività delle aziende*”.

² M. DE CUPIS, *Il potere di “removal” degli esponenti bancari. Un'innovazione per il sistema di vigilanza bancario italiano*, Edizioni Accademiche Italiane, 2018, pp. II-III.

in quanto determina *ipso iure* la cessazione dei componenti degli organi di amministrazione e/o di controllo rimossi.

In Europa tale potere è stato introdotto fondamentalmente con la direttiva *Bank Recovery and Resolution Directive* (di seguito, BRRD)³ – adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 15 maggio 2014 ed entrata in vigore in data 1° gennaio 2015 – il cui obiettivo primario è quello di istituire un quadro armonizzato di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. In particolare, il potere di rimozione degli esponenti aziendali risulta inserito, nella sistematica della direttiva, tra le misure di intervento precoce (c.d. *early intervention measures*). Accogliendo la teoria della “responsabilità ramificata” poc’anzi menzionata, siffatte misure – tra cui il *removal*, agli artt. 27 (il quale menziona numerose altre misure di intervento alternative) e 28 della BRRD – sono finalizzate ad “*un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario*”⁴.

Peraltro, ulteriori misure nei confronti degli esponenti aziendali sono state poi introdotte in Italia, con il d.lgs. n. 72/2015, in occasione del recepimento della direttiva CRD⁵, in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Inoltre, ad incidere su tale disciplina sono stati i successivi d.lgs. nn. 180/2015 e 181/2015, anch’essi in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Con particolare riferimento al potere di rimozione degli esponenti aziendali, il quadro normativo nazionale prevede una *multi-disciplina graduale* di interventi, ossia un sistema di misure applicabili secondo il principio di *gradualità*, così identificabili: rimozione di *uno o più* esponenti aziendali (rimozione *individuale-selettiva*); rimozione di *tutti* gli esponenti (rimozione *totale-complexiva*); ordine di rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza; nomina di commissari in temporaneo affiancamento.

³ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si veda anche L. STANGHELLINI, «La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea», in *Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri*, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 75, Banca d’Italia, Roma, 2014, p. 147.

⁴ *Ibidem*, Considerando n. 5.

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

La rimozione individuale-selettiva di *uno o più* esponenti aziendali – prevista dall’art. 53-*bis* del TUB – risulta applicabile quando la permanenza di tali esponenti sia, *genericamente*, di pregiudizio per la “*sana e prudente gestione della banca*”.

Viceversa, la rimozione totale-complessiva di *tutti* gli esponenti – prevista dall’art. 69-*vicies-semel* in combinato disposto con l’art. 69-*octiesdecies*, comma 1, lett. *b*) – risulta applicabile, *specificamente*, nei casi di: *(i)* gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari, o statutarie; *(ii)* gravi irregolarità nell’amministrazione; ovvero *(iii)* significativo deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario.

Senza farsi ingannare dalla diversa formulazione testuale dei due istituti, ai sensi del presente lavoro la rimozione individuale-selettiva e la rimozione totale-complessiva – *formalmente distinte* – risultano avere una *sostanziale equivalenza dei presupposti applicativi* (equivalenza *causale*). Da un lato, un effettivo pregiudizio per la *sana e prudente* gestione dell’istituzione bancaria deriva perlopiù da una *grave* violazione legislativa, regolamentare o statutaria ovvero da una *grave* irregolarità amministrativa ovvero da un *significativo* deterioramento. D’altro canto, risulta pressoché impossibile che una *grave* violazione legislativa, regolamentare o statutaria ovvero una *grave* irregolarità amministrativa ovvero un *significativo* deterioramento lascino impregiudicata la *sana e prudente* gestione dell’istituzione bancaria.

Di conseguenza, a parità (sostanziale) di presupposti applicativi, la valutazione del ricorso al *removal* individuale-selettivo in luogo del *removal* totale-complessivo (o viceversa) è da basarsi sulla diversità dei rispettivi effetti (diversità *effettuale*): difatti, ai sensi dell’art. 69-*vicies-semel*, comma 6, del TUB il *removal* individuale-selettivo va *in ogni caso* preferito (in luogo del *removal* totale-complessivo, quand’anche sussistano i presupposti aggravati per l’applicazione di quest’ultimo) “*se sufficiente per porre rimedio alla situazione*”. Solo in caso contrario, si applicherà (come *extrema ratio*) il *removal* totale-complessivo.

L’ordine di rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza – previsto dall’art. 69-*vicies-semel*, comma 3 – risulta applicabile al ricorrere degli stessi presupposti della rimozione totale-complessiva di tutti gli esponenti (ossia, come poc’anzi rilevato: gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari, o statutarie; gravi irregolarità nell’amministrazione; significativo deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario). A ben vedere, il potere in esame consiste nel più “mite” potere di *ordinare* la rimozione, senza potervi procedere *direttamente*.

Infine, la nomina dei commissari in temporaneo affiancamento – prevista dall’art. 75-bis del TUB – risulta applicabile al ricorrere degli stessi presupposti dell’amministrazione straordinaria⁶, ossia nei casi di: (i) sussistenza dei presupposti per la rimozione totale-complessiva; (ii) gravi perdite del patrimonio; (iii) richiesta di scioglimento degli organi con istanza motivata da parte degli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria. A ben vedere, il temporaneo affiancamento si distingue dalla *rimozione* degli esponenti aziendali, in quanto il primo *lascia in carica* l’organo amministrativo, pur limitandone il potere gestorio.

D’altro lato, negli Stati Uniti l’introduzione del potere di *removal*⁷ risale al 1933 – con l’emanazione da parte del Congresso del *Banking Act*⁸ – in caso di reiterate violazioni di leggi bancarie ovvero di pratiche contrarie a sicurezza o solidità, poste in essere dagli amministratori e dirigenti della banca⁹. A seguito di molteplici interventi normativi, tale potere si trova oggi inserito nella Sezione 1818(e) del Codice delle leggi federali degli Stati Uniti¹⁰ (di seguito, “*U.S. Code*”) ed è esercitabile (a) non solo in caso di reiterate violazioni di leggi bancarie ovvero di pratiche contrarie a sicurezza o solidità (secondo quanto originariamente previsto dal *Banking Act* del 1933), *bensì anche* in caso di violazione di dovere fiduciario e (b) non solo nei confronti degli amministratori e dirigenti bancari (secondo quanto originariamente previsto dal *Banking Act* del 1933), *bensì* nei confronti di *qualunque soggetto affiliato all’istituzione bancaria*¹¹, al ricorrere di tre presupposti *tassativi*: (i) condotta impropria; (ii) conseguenze negative; (iii) intenzionalità.

In particolare, negli Stati Uniti il *removal* risulta inquadrabile nella più ampia categoria degli *administrative enforcement orders*, poteri attribuiti alle agenzie di vigilanza per (a) perseguire le condotte contrarie alla sicurezza o solidità (*safety or soundness*) e (b) ripristinare siffatte condizioni all’interno dell’istituzione bancaria.

⁶ Al riguardo, si veda O. CAPOLINO, *Banking Recovery and Resolution: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità*, Relazione al Convegno di Siena, 7-9 aprile 2016.

⁷ Con riferimento al *distinto* potere di *removal* verso i vertici (non già degli enti vigilati, bensì) delle agenzie di vigilanza, attribuito al Presidente degli Stati Uniti, si veda: C. R. SUNSTEIN – A. VERMEULE, «*Presidential Review: The President’s Statutory Authority Over Independent Agencies*», in *Geo. Law Journ.*, 2021; G. SITARAMAN, «*The Political Economy of the Removal Power*», in *Harv. Law Rev.*, 2020; G. METZGER, «*The Constitutional Duty To Supervise*», in *Yale Law Journ.*, 2015; K. DATLA – R. L. REVESZ, «*Deconstructing Independent Agencies (and Executive Agencies)*», in *Corn. Law Rev.*, 2013; L. LESSIG – C. R. SUNSTEIN, «*The President and the Administration*», in *Colum Law Rev.*, 1994.

⁸ *Banking Act*, Public-No- 66-73d Congress, 16 giugno 1933. “*An Act to provide for the safer and: more effective use of the assets of banks, to regulate interbank control, to prevent the undue diversion of funds into speculative operations, and for other purposes*”.

⁹ *Banking Act*, Sezione 30, che si applica nei casi in cui “*any director or officer of a national bank, or of a bank or trust company doing business in the District of Columbia, or whenever, in the opinion of a Federal reserve agent, any director or officer of a State member bank in his district shall have continued to violate any law relating to such bank or trust company or shall have continued unsafe or unsound practices in conducting the business of such bank or trust company*”.

¹⁰ *U.S. Code*, Titolo 12, Sez. 1818(e).

¹¹ *Ibidem*, dove si fa espresso riferimento ad “*any institution-affiliated party*”.

Nello specifico, le principali azioni formali di *enforcement* a disposizione di tali agenzie sono: (i) portare all'attenzione del consiglio di amministrazione questioni di particolare rilevanza (*matters requiring board attention*); (ii) esprimere approvazioni condizionate (*conditional approvals*); (iii) stipulare accordi scritti o memoranda d'intesa (*written agreements or memoranda of understanding*); (iv) emanare ordini di cessazione di condotta irregolare (*cease-and-desist orders*); (v) procedere alla sospensione, rimozione ed interdizione (*suspension, removal, and prohibition of personnel*); (vi) irrogare sanzioni pecuniarie (*civil money penalties*); (vii) procedere alla sospensione o cessazione dell'assicurazione federale dei depositi (*suspending or terminating federal deposit insurance*); (viii) contenzioso civile (*civil litigation*); e (xi) amministrazione controllata (*receivership*)¹².

Siffatti poteri sono disciplinati dallo *U.S. Code* – precisamente al Titolo 12, Sezione 1818(e). Come anticipato, il potere di *removal* risulta *integralmente* disciplinato alla lett. e) di tale Sezione. Di conseguenza – a differenza del contesto italiano-comunitario, in cui il *banker removal power* risulta declinato in *molteplici* fattispecie fra loro (almeno formalmente) distinte – nell'ordinamento statunitense il *banker removal power* risulta declinato in un'unica fattispecie esaustiva della disciplina.

Gli *administrative enforcement orders* sono dunque poteri esercitabili allorché, dinanzi a pratiche contrarie alla sicurezza o solidità dell'istituzione bancaria, i poteri di vigilanza ordinaria non risultano sufficienti a ripristinare siffatte condizioni all'interno dell'organizzazione¹³. Di conseguenza, a differenza delle misure di intervento precoce (*early intervention measures*) previste dalla legislazione comunitaria – le quali, come poc'anzi anticipato, presentano una funzione *preventiva* della crisi *non ancora manifestata* (funzione *pre-critica*) – gli *administrative enforcement orders* previste dalla legislazione federale statunitense presentano una funzione *rimediale* della crisi pressoché *già manifestata* (funzione *critica*), nella misura in cui intervengono *in un secondo momento*, ossia (soltanto) in caso di comprovata inadeguatezza dei poteri di vigilanza ordinaria nel caso concreto.

¹² Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia a R. S. CARNELL *et al.*, *The Law of Financial Institutions*, Aspen Casebook Series, 2021, pp. 332 ss.

¹³ OFFICES OF INSPECTOR GENERAL, *FDIC Board of Governors of the Federal Reserve System and Consumer Financial Protection Bureau Department of the Treasury, Enforcement Actions and Professional Liability Claims Against Institution-Affiliated Parties and Individuals Associated with Failed Institutions*, 2014, p. 9: “The primary means for addressing supervisory concerns at institutions is through the ordinary course of routine examinations. However, when a supervised institution exhibits unsafe or unsound practices or where the practice or an alleged violation of law is so widespread or serious that normal recourse to ordinary supervisory methods are not appropriate or sufficient, the Regulators may use their authority to take formal EAs against institutions or IAPs”.

In sintesi, da un lato, in Europa il *banker removal power* si fonda sul principio generale secondo cui *prevenire è meglio che curare*; da qui, appunto, l’inserimento di tale potere tra le misure *precoci* di vigilanza. A tal proposito, dinanzi ad indici *sintomatici* di una crisi bancaria (non ancora manifestata), intervenire *preventivamente* – anche attraverso la rimozione di uno o più esponenti aziendali – assolve “*ad una funzione di ‘governo’ dell’agire imprenditoriale: se si previene la crisi di coloro che operano in settori fondamentali per l’economia (quali quello bancario e quello delle società partecipate), più difficilmente si verificheranno ‘fallimenti’ del mercato*”¹⁴.

D’altro canto, negli Stati Uniti il *banker removal power* si fonda sul principio generale secondo cui *il rimedio è la cura migliore*; da qui, appunto, l’inserimento di tale potere tra gli *administrative enforcement orders*, esercitabili (soltanto) in caso di comprovata inadeguatezza dei poteri di vigilanza ordinaria per il caso concreto. A tal proposito, dinanzi ad indici *conclamati* di una crisi bancaria (già manifestata), rimediare *successivamente* – anche attraverso la rimozione di uno o più amministratori o dirigenti – assolve ad una funzione (a) *sanzionatoria ex post* avverso le condotte (oramai commesse) da parte di siffatti esponenti e (b) *dissuasiva ex ante* avverso analoghe condotte (non ancora commesse) da parte degli esponenti *di altre banche*¹⁵.

Pertanto, ai sensi del presente lavoro, se da un lato in Europa si è aderito ad una concezione *preventiva-regolatoria* del potere di rimozione degli esponenti aziendali – dal momento che siffatto potere costituisce una *misura di vigilanza regolamentare ordinaria* per prevenire una crisi (non ancora manifestata) – dall’altro negli Stati Uniti si è aderito ad una concezione *rimediale-sanzionatoria* del potere di rimozione degli esponenti aziendali – dal momento che siffatto potere costituisce piuttosto un’*azione formale di enforcement*, esercitabile (soltanto) in caso di inadeguatezza delle misure di vigilanza regolamentare ordinaria per il caso concreto, al fine di (a) rimediare ad una crisi (già manifestata) e (b) punire l’attuale colpevole e al tempo stesso dissuadere *pro-futuro* altri potenziali colpevoli.

Nello specifico, il potere di *removal*, così come concepito dalla legislazione federale statunitense, appare ricostruibile secondo “cerchi concentrici”: difatti, siffatto potere risulta (a) *sanzionatorio verso il colpevole rimosso* (cerchio minore), (b) *rimediale verso la banca in crisi* (cerchio maggiore) e (c) *dissuasivo verso tutte le altre banche* (cerchio massimo).

¹⁴ C. LUISA APPIO, *Gli accordi di sostegno infragruppo bancario. Premesse per una disciplina di diritto comune*, Giappichelli, 2020, p. 8.

¹⁵ OFFICES OF INSPECTOR GENERAL, op. cit., p. 9: “*The Regulators have broad discretion in determining the appropriate enforcement remedies to address misconduct committed by insiders and deter others from performing illegal acts*”.

A tal proposito, l'obiettivo di buon governo imprenditoriale risulta realizzabile solo con la consapevolezza, da parte degli esponenti aziendali, di poter essere *effettivamente* rimossi dal loro incarico, in caso di violazione di legge o di messa a repentaglio della sicurezza e solidità del sistema bancario¹⁶.

Inoltre, sia in Europa sia negli Stati Uniti, il *banker removal power* costituisce la “via maestra” per la risoluzione del dilemma del disallineamento tra gli interessi del *management* bancario e quelli del pubblico (c.d. *misalignment problem*) – dilemma non integralmente risolvibile mediante il ricorso alle discipline tradizionali della *corporate governance* e della regolamentazione prudenziale.

Da un lato, la disciplina di *corporate governance* – la quale si propone in linea teorica di risolvere il dilemma del disallineamento influenzando *in via indiretta* le scelte degli esponenti aziendali, attraverso *incentivi* a condotte conformi alla sana e prudente gestione – aggrava *de facto* il dilemma, in quanto si limita ad allineare gli interessi degli esponenti aziendali *a quelli degli azionisti-investitori*, anch'essi propensi al rischio (eccessivo) d'impresa¹⁷.

Dall'altro, la regolamentazione prudenziale – la quale si propone in linea teorica di risolvere il dilemma del disallineamento determinando *in via diretta* le attività bancarie consentite e quelle non consentite – non risulta sufficiente a tale scopo, in quanto incapace di “tenere il ritmo” rispetto alla crescente complessità del sistema finanziario e alle pratiche di arbitraggio regolamentare poste in essere dalle banche maggiormente consolidate¹⁸.

In tale scenario, la credibile “minaccia” del *removal* – quale conseguenza diretta del pregiudizio agli interessi del pubblico da parte degli esponenti aziendali – determina il superamento del dilemma nella misura in cui: (i) consente ai regolatori di “fare a meno” di esponenti nei confronti dei quali *non ripongono più alcuna fiducia*; e (ii) consente di individuare uno o più *responsabili* anche all'interno di istituzioni – come le banche – per definizione *complesse*, superando la illusoria

¹⁶ Sul punto, D. LIN - L. MENAND, «The Banker Removal Power», in *Virg. Law Rev.*, 2022, p. 9: “But the law only works if bankers believe they will be removed for breaking the law or jeopardizing the public's interest in a safe and sound banking system”.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 51-53: “Corporate governance reforms, although they focus on the incentives governing how bank leadership exercises their discretion, motivate executives to advance only the interests of shareholders. [...] Corporate governance reforms that better align management and shareholders may thus even exacerbate the incentives for excessive risk-taking at banks”.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 57-58: “Unlike corporate governance mechanisms, which influence senior bankers' choices indirectly by focusing on their incentives, prudential regulation directly addresses banking activities by limit[ing] the choices available to banks in order to preclude socially inefficient choices. [...] Designing well-calibrated rules requires time for extensive investigation, data collection, and analysis. During that time, the financial system invariably changes, so rules often become stale even before they take effect. Moreover, new rules inevitably lead to new risks as bankers find new ways to get around them”.

concezione della cultura della complessità come cultura dell'*irresponsabilità*, secondo cui in un'organizzazione complessa risulterebbe *impossibile* individuare i responsabili.

Accogliendo tale orientamento, il presente lavoro si articola secondo quanto segue. Avendo l'obiettivo di offrire un'analisi sistematica dell'istituto giuridico del *banker removal power*, attraverso una comparazione tra l'ordinamento italiano-comunitario e l'ordinamento statunitense:

- il capitolo I intende esaminare, in via comparatistica, l'avvento e l'evoluzione storica del potere di *removal*, dagli Stati Uniti all'Europa, analizzando contestualmente le rispettive architetture di vigilanza bancaria nonché le rispettive nozioni storiche di "sicurezza e solidità" (*safety and soundness*) e di "sana e prudente gestione" della banca.

In particolare, con riferimento al *removal* statunitense, si procederà ad analizzare le tre principali riforme federali varate in materia dal secolo scorso ad oggi; specularmente, con riferimento al *removal* europeo, si procederà ad analizzare la fase di introduzione di tale potere nella legislazione comunitaria e la successiva fase di recepimento nel nostro ordinamento nazionale.

A conclusione del Capitolo, si enunceranno le Considerazioni comparatistiche preliminari rilevanti, in qualità di sintesi dei contributi originali offerti rispetto all'analisi specificamente condotta;

- il capitolo II intende esaminare, in via comparatistica, i presupposti, l'ambito applicativo e gli aspetti procedurali del *removal* nei due contesti giuridici di riferimento, delineando le differenze strutturali di esercizio di tale potere tra Europa e Stati Uniti.

In particolare, con riferimento al *removal* statunitense, si procederà ad analizzare l'esercizio quantitativo e qualitativo di tale potere dal punto di vista statistico e a constatarne la pacifica natura *rimediale-sanzionatoria*; specularmente, con riferimento al *removal* europeo, si procederà ad analizzare l'esercizio quantitativo e qualitativo di tale potere dal punto di vista statistico (prendendo in considerazione anche tutte le altre misure di intervento precoce) e a constatarne la pacifica natura *preventiva-regolatoria*.

A conclusione del Capitolo, si enunceranno le Considerazioni comparatistiche preliminari rilevanti, in qualità di sintesi dei contributi originali offerti rispetto all'analisi specificamente condotta;

- il capitolo III intende esaminare, in via comparatistica, la disciplina del potere (generale) di revoca degli amministratori vigente in Italia e negli Stati Uniti (*director removal power*) – ed alternativamente esercitabile dall’assemblea, dallo stesso consiglio di amministrazione ovvero dall’autorità giudiziaria – al fine di identificare le differenze rispetto al potere (speciale) di rimozione degli esponenti aziendali – esercitabile dall’Autorità (o agenzia) di vigilanza competente.

In particolare, con riferimento alla disciplina italiana, si procederà ad analizzare le principali fattispecie di revoca degli amministratori rispettivamente previste in materia di s.p.a. ed s.r.l.; specularmente, con riferimento alla disciplina statunitense, si procederà ad analizzare le principali fattispecie di revoca degli amministratori previste in via federale ed in via statale.

A conclusione del Capitolo, si enunceranno le Considerazioni comparatistiche preliminari rilevanti, in qualità di sintesi dei contributi originali offerti rispetto all’analisi specificamente condotta;

- il capitolo IV intende esaminare, in via comparatistica, specifiche proposte di riforma al fine di ottimizzare l’applicabilità del potere di *removal* in Europa e negli Stati Uniti, tenendo in considerazione le differenze strutturali tra i due ordinamenti.

In particolare, con riferimento al *removal* europeo, si procederà ad analizzare la Proposta di direttiva di modifica della BRRD per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione (*Crisis Management and Deposit Insurance framework* o “Proposta CMDI”); specularmente, con riferimento al *removal* statunitense, si procederà ad analizzare la Proposta di modifica del *Federal Deposit Insurance Act* in materia di responsabilità dei dirigenti bancari e *governance* aziendale (*Recovering Executive Compensation Obtained from Unaccountable Practices Act* o “Proposta RECOUP”).

A conclusione del Capitolo, si enunceranno le Considerazioni comparatistiche preliminari rilevanti, in qualità di sintesi dei contributi originali offerti rispetto all’analisi specificamente condotta;

- le Conclusioni intendono enucleare in via definitiva i contributi originali sul piano comparatistico, alla luce dell’analisi complessivamente condotta nel presente lavoro;